

## Nuove disposizioni dello statuto di SVIT Svizzera

---

### Introduzione

Come base legale per il fondo d'azione politica di SVIT Svizzera, allo statuto di SVIT Svizzera sarà aggiunto un nuovo capitolo VIII.

### VIII. Fondo d'azione politica di SVIT Svizzera

Art. 39 SVIT Svizzera detiene un fondo per rappresentare gli interessi politici del settore immobiliare nell'intero paese.

Art. 40 Le risorse del fondo sono destinate alle attività politiche di SVIT Svizzera a livello nazionale. In casi eccezionali, possono essere sostenuti anche progetti politici a livello cantonale, a condizione che ci si possa attendere da essi un impatto significativo e diretto sulla politica nazionale. Il Consiglio esecutivo decide l'uso e l'impiego concreto dei fondi su richiesta della Presidenza.

Art. 41 La gestione del fondo è di competenza della Presidenza, con la supervisione del Consiglio esecutivo. I conti sono tenuti separatamente e all'interno della contabilità dell'Associazione.

Art. 42 Il fondo è alimentato dai contributi annuali di SVIT Svizzera, delle organizzazioni associate e delle camere di esperti, dai contributi volontari (donazioni) e dagli interessi. La dotazione iniziale è assicurata da un contributo una tantum.

Art. 43 Il Consiglio esecutivo emana un regolamento per le disposizioni d'esecuzione concernenti il fondo.